


# *Rassegna della Giustizia Militare*



*a cura della*

*Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione*

## **P**alazzo Cesi

(in copertina)

Palazzo Cesi, di proprietà del Ministero della Difesa dal 1940, attualmente ospita il Consiglio della Magistratura Militare, la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, la Corte Militare di Appello, la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello ed il Tribunale Militare di Sorveglianza.

L'edificio, che conserva il nome della nobile famiglia umbro-romana, alla quale si deve la sua costruzione ed il suo mantenimento per oltre due secoli, fu la prima sede dell'Accademia dei Lincei, fondata il 17 agosto 1603 da Federico Cesi, secondo Duca d'Acquasparta.

---

Disegno riprodotto dall'incisione di  
Pietro Santo Bartoli (1635 – 1700)

# Rassegna della Giustizia Militare

---

**Proprietario ed Editore**



**MINISTERO DELLA DIFESA**

Periodico della Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione

Direttore Responsabile

Dott. Maurizio Block

Caporedattore

Tenente Colonnello Commissario (A.M.) Umberto Montuoro

Redazione

Avvocato Andrea Conti, Capitano (t. E.W. - E.I.) Saverio Setti; Maggiore (Commissario - E.I.) Pierpaolo Travaglione; Luogotenente (A.M.) Antonio Matteis - Content manager e IT Consulting;  
Maresciallo Capo (CC) Giovanna Colangeli - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale

Amministrazione:

Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma

Indirizzo e-mail: [rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it](mailto:rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it)

Indirizzo web: [http://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx](http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx)



Recapiti telefonici: 06.47355026 – 06.47355062 - 06.47353762

ISP: [www.difesa.it](http://www.difesa.it) - Comando C4 Difesa

ISSN: 0391-2787

Gli articoli pubblicati rispecchiano esclusivamente le idee personali dell'autore, il quale se ne assume direttamente la responsabilità e garantisce il rispetto della normativa vigente rispetto a testo e immagini

© Tutti i diritti riservati

Reg. Trib. Civile di Roma n. 16019, del 9 agosto 1975

# Rassegna della Giustizia Militare

## Comitato scientifico

|                |                |
|----------------|----------------|
| Paola          | BALDUCCI       |
| Francesco      | CALLARI        |
| Ida            | CARACCILO      |
| Domenico       | CARCANO        |
| Paolo          | FERRUA         |
| Luigi Maria    | FLAMINI        |
| Susanna        | FORTUNATO      |
| Manlio         | FRIGO          |
| Francesca      | GRAZIANI       |
| Umberto        | LEANZA         |
| Marina         | MANCINI        |
| Sergio         | MARCHISIO      |
| Gian Maria     | PICCINELLI     |
| Massimo        | PAPA           |
| Antônio        | PEREIRA DUARTE |
| Fausto         | POCAR          |
| Mauro          | POLITI         |
| Ranieri        | RAZZANTE       |
| Pierpaolo      | RIVELLO        |
| Natalino       | RONZITTI       |
| Antonio        | SCAGLIONE      |
| Deborah        | SCOLART        |
| Ludwig         | VAN DER VEKEN  |
| Giovanni Paolo | VOENA          |

## Comitato di revisione

|              |              |
|--------------|--------------|
| Paolo        | BENVENUTI    |
| Samuel       | BOLIS        |
| Fabio        | CAFFIO       |
| Gaetano      | CARLIZZI     |
| Lorenzo      | DEL FEDERICO |
| Iole         | FARGNOLI     |
| Alfonso      | FURGIUELE    |
| Clelia       | IASEVOLI     |
| Giulio       | ILLUMINATI   |
| Sebastiano   | LA PISCOPIA  |
| Carlotta     | LATINI       |
| Saverio      | LAURETTA     |
| Carlo        | LONGOBARDO   |
| Giuseppe     | MAZZI        |
| Giuseppe     | MELIS        |
| Domenico     | NOTARO       |
| Gianfranco   | NUCERA       |
| Gianluca     | PASTORI      |
| Mariateresa  | POLI         |
| Silvio       | RIONDATO     |
| Francesco    | SALERNO      |
| Fabrizio     | SCARICI      |
| Sergio       | SEMINARA     |
| Giovanni     | SERGES       |
| Giorgio      | SPANGHER     |
| Carmelo Elio | TAVILLA      |
| Gioacchino   | TORNATORE    |

Rubriche:

### Documentazione e giurisprudenza dell'Unione Europea

Susanna FORTUNATO

### Documentazione e giurisprudenza internazionale

Francesca GRAZIANI

### Documentazione e giurisprudenza di diritto comparato

Gian Maria PICCINELLI

### Riferimenti bibliografici



*Indice*

|                              |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| <b>Autori – Contributors</b> | p. | I   |
| <b>Riassunti - Abstracts</b> | p. | III |

**Intervento del Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione in occasione della conferenza “Donne e Forze armate: la parità in uniforme”**

*di Maurizio Block* p. 1

**Il trasferimento del militare e le peculiari procedure di notifica degli atti connessi**  
*di Riccardo Giani* p. 5

**La restituzione dei beni culturali al termine dei conflitti armati: questioni giuridiche e soluzioni**  
*di Salvatore Italia* p. 19

NUMERO

3-2021

NUMERO  
3-2021

*Documentazione e giurisprudenza dell'Unione Europea*  
a cura di Susanna Fortunato

**La futura Bussola Strategica dell'Unione sulla Sicurezza e la Difesa: la sfida si vince se si evita una nuova "tigre di carta"**  
*di Susanna Fortunato* p. 24

*Documentazione e giurisprudenza internazionale*  
a cura di Francesca Graziani

**Messaggio del Presidente Draghi in apertura del G20 Conference on Women's Empowerment**  
*di Mario Draghi* p. 35

**Conclusioni della conferenza G20 sull'empowerment femminile**  
*Messaggio della Presidenza* p. 37

**Il contrasto del traffico di armi via mare, nel diritto internazionale e nel diritto interno**  
*di Davide Giovannelli* p. 41

**Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte**  
*Messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale* p. 57

*Documentazione e giurisprudenza di diritto comparato*  
a cura di Gian Maria Piccinelli

**Le "donne soldato" in Libano e nel Mashreq. Prospettive di parità di genere**  
*di Deborah Scolart* p. 58

**Libano, un tesoro culturale patrimonio dell'Umanità da proteggere**  
*di Luigi Spadari* p. 65

*Riferimenti bibliografici*

**I valori dei beni culturali, Roma, 2021, p. 287, Supplemento a "Pagine della Dante" (Gianni Letta)**  
*di Salvatore Italia* p. 77

**Manuale del diritto e della procedura penale militare. Ordinamento giudiziario militare, Torino, 2021, p. 688, G. Giappichelli**  
*di Pierpaolo Rivello* p. 79

# Le “donne soldato” in Libano e nel Mashreq Prospettive di parità di genere<sup>1</sup>

*The "women soldiers" in Lebanon and in the Mashreq  
Perspectives of gender equality*

*Deborah Scolart*

**Sommario: 1. Introduzione. – 2. Recenti riforme legislative. – 3. Le donne nelle Forze Armate.**

## **1. Introduzione**

La parità di genere rientra tra gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite inglobati dall'Agenda 2030; è un dato di realtà, infatti, che in molte aree del mondo si sia ancora piuttosto lontani dall'effettivo riconoscimento alle donne di pari trattamento, uguale facilità di accesso a risorse ed opportunità soprattutto con riferimento all'istruzione, alle cure mediche, al lavoro dignitoso, alla rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici. Esistono una serie di indici in grado di esprimere, in termini numerici, i risultati ottenuti dai singoli Stati e, per quanto la mera lettura dei numeri possa essere usata strumentalmente evidenziando aspetti positivi e tacendo i negativi – o viceversa – è indubbio che essi siano in grado di rappresentare un utile punto di partenza per interrogarsi sui risultati raggiunti e sulla strada che resta da fare, soprattutto nel confronto con gli altri Stati. Sotto questo profilo, il *Global Gender Index*<sup>2</sup>, che prende in considerazione un insieme di fattori quali la partecipazione economica e opportunità, l'educazione, la salute, la partecipazione alla vita politica del paese, offre una visione d'insieme piuttosto interessante e se ne ricava, ad esempio, che l'Italia si trova al 63° posto su 156 nazioni (e al 19° su 22 paesi dell'Europa occidentale). Nel Mashreq è utile considerare oltre al Libano, protagonista del Convegno sul “Rafforzamento delle libertà formali e sostanziali e ricostruzione della pace in Libano” del 4 maggio 2021 che ispira queste riflessioni, anche i suoi più immediati vicini: Siria, Giordania e Israele. Israele è al 60° posto del Global Gender Index del 2021, dunque meglio dell'Italia, ma anche decisamente meglio degli altri tre paesi: Libano (132°) Giordania (131°) e Siria (152°) si collocano infatti piuttosto in basso nella classifica. Con riferimento alla sola area MENA (*Middle East – North Africa*) Israele è di nuovo in vetta alla classifica, 1° su 19 paesi, la Giordania è quinta, il Libano sesto e la Siria diciassettesima. Se la posizione della Siria non può stupire, considerato che il paese è funestato dalla guerra civile iniziata nel marzo del 2011 e che le situazioni di grave instabilità hanno sempre come primo immediato riflesso una grave compromissione dei diritti delle donne e dei bambini, più interessante è il confronto tra Giordania e Libano. In Giordania le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel 1974 e sono oggi il 12,3% dei componenti del parlamento; in Libano, dove votano dal 1952, sono invece presenti solo al 4,7%. Tuttavia, guardando al complesso della partecipazione politica (elettorato attivo e passivo e cariche istituzionali) il Libano si trova in una posizione (112°) migliore di Siria (142°) e Giordania (144°) anche se tutti e tre sono di nuovo ampiamente dietro a Israele (65°). Al contrario, il Libano ha prestazioni peggiori (113°) della Giordania (84°) e di Israele (prima a pari merito con altri 25 paesi, per curiosità l'Italia è 57°) quanto alla parità di genere nel settore educativo, mentre la Siria è di nuovo fanalino di coda con il suo 118° posto.

Sull'emancipazione delle donne libanesi pesa una serie di fattori: innanzitutto, le caratteristiche del sistema giuridico libanese, a base confessionale come del resto tutta

---

<sup>1</sup> Estratto dal Quaderno n. 1 della Rassegna della Giustizia militare.

<sup>2</sup> <https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023>.

l'organizzazione dello Stato<sup>3</sup>, il che ha come conseguenza un fermo controllo da parte delle diverse autorità religiose sulla vita dei cittadini e un deciso conservatorismo quanto alle regole applicabili soprattutto al settore del diritto di famiglia. In secondo luogo, il Libano, per la sua posizione geografica e per le sue caratteristiche demografiche, tende a risentire pesantemente di quanto avviene nei Paesi limitrofi: ospita, a fronte di una popolazione di 6,760,000 di cittadini, 1,057,000 di profughi e rifugiati provenienti principalmente dalla Siria<sup>4</sup>, che rappresentano un costo politico ed economico capace di incidere profondamente sulle politiche interne perché i conflitti regionali condizionano la stabilità interna e le dinamiche politiche, sociali ed economiche. Infine, il sistema economico basato su tassazione minima e libero mercato favorisce il settore privato, disincentiva gli investimenti pubblici e non è in grado di resistere efficacemente a una crisi economica come quella attualmente in corso, aggravata dagli effetti della pandemia da Covid-19, che incide sulle fasce meno tutelate della popolazione, tra cui rientrano anche le donne.

## 2. Recenti riforme legislative

L'ordinamento giuridico libanese riflette le peculiarità della società libanese. Da un lato la costituzione del 1926 (come emendata dagli accordi di Ṭā'if del 1989 e successive modifiche) si preoccupa di stabilire che «tutti i cittadini libanesi sono uguali davanti alla legge, godono degli stessi diritti civili e politici e hanno uguali obblighi e doveri senza alcuna differenza tra di loro» (art. 7). Dall'altro il Libano è parte di numerose convenzioni internazionali, tra cui la CEDAW (acronimo inglese della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) del 1979 cui il paese ha aderito dal 1997 (Israele e Giordania hanno firmato nel 1980 e ratificato rispettivamente nel 1991 e nel 1992, la Siria ha ratificato nel 2003): il Libano ha apposto le riserve agli articoli 9, paragrafo 2 relativo alla trasmissione della cittadinanza ai figli da parte della madre, e 16, paragrafo 1 lettere c, d, f, g, che prevedono l'obbligo per lo Stato di assicurare alle donne, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento, gli stessi diritti e responsabilità come genitori, gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento e adozione dei minori e, infine, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, della professione o dell'occupazione. Sono riserve motivate dalla natura confessionale di parte dell'ordinamento giuridico libanese che vede lo statuto personale, e in particolare tutta la materia matrimoniale, affidati al dominio esclusivo dei diritti religiosi (principalmente cristiani e musulmani, la componente ebraica della società libanese è quasi invisibile, ridotta a poche decine di persone dall'emigrazione verso Israele). A oggi manca, infatti, in Libano una disciplina civile, o laica che dir si voglia, dello statuto personale e lo Stato non è in grado, per complesse ragioni derivanti dai delicatissimi equilibri tra le varie confessioni presenti in Libano, di imporre alle diverse comunità riforme davvero significative e capaci di incidere stabilmente sui rapporti di genere in seno alla famiglia.

L'influenza delle concezioni patriarcali e tradizionali della famiglia si registra anche quando l'Assemblea nazionale deve affrontare temi delicati come la violenza contro le donne o la riforma di disposizioni discriminatorie contenute nel codice penale o in altre leggi. In questi casi, se da un lato non si può non apprezzare lo sforzo del legislatore per contenere alcuni fenomeni particolarmente gravi, dall'altro si deve prendere atto che le riforme sono caute, talvolta eccessivamente caute, e

---

<sup>3</sup> Il pluralismo confessionale incide sullo statuto personale e rileva nella struttura politico-amministrativa dello Stato perché il Patto Nazionale (*al-mīṭāq al-waṭānī*) prevede che il Presidente della Repubblica sia sempre un maronita, il Primo Ministro un sunnita, il Presidente dell'Assemblea nazionale uno sciita, il vice-presidente dell'Assemblea un greco ortodosso, il Capo di stato maggiore dell'esercito un druso. Non ha invece riflessi immediati e evidenti nei settori del diritto civile, commerciale e penale.

<sup>4</sup> <https://reporting.unhcr.org/lebanon>.



che il legislatore, imbrigliato da complesse dinamiche sociali e religiose, manca troppo spesso di coraggio, o forse si limita solo a rispecchiare l'anima maggioritaria del paese senza tentare di correggerne gli aspetti più conservatori.

Ne è un esempio la legge 293 del 2014 sulla protezione delle donne e dei membri della famiglia contro la violenza domestica (*qānūn 293/2004 ḥimāya al-nisā' wa sār afrād al-'usra min al-'unf al-'usriyy*), difficilmente classificabile tra i migliori testi normativi mai prodotti in Libano. La legge, infatti, identifica come casi di violenza domestica condotte quali l'accattonaggio forzato, lo sfruttamento della prostituzione, l'omicidio, l'adulterio e l'uso della forza o delle minacce per ottenere un rapporto sessuale, tutti reati già noti al codice penale la cui sanzione è aggravata nelle ipotesi in cui il reato venga commesso in seno alla famiglia (*waqa'a al-ḡarm ḍimn al-'usra*). Il limite della legge è rappresentato dal fatto di non prendere in considerazione le condotte che realizzano fattispecie di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica<sup>5</sup>, che pure erano state oggetto di disegni di legge presentati all'esame del parlamento. Il legislatore, che adotta la curiosa strategia di inserire la riforma del delitto di adulterio tra i 'reati di violenza familiare' di cui all'art. 3 della legge 293, si guarda però bene dall'incriminare lo stupro coniugale<sup>6</sup> e trascura anche di occuparsi di reati quali il cosiddetto *revenge porn* o gli atti persecutori (*stalking*) che hanno come luogo privilegiato di esecuzione proprio i rapporti familiari. La legge del 2014 ha però il merito di avere disciplinato alcune misure di protezione e di avere in parte semplificato le procedure al fine di consentire alle donne di denunciare più facilmente le violenze subite, anche se – come del resto avviene anche altrove - il percorso verso la denuncia della violenza domestica continua a essere irto di ostacoli, molti dei quali di natura sociale. Un risultato in parte migliore si è ottenuto nel 2017 con la legge 53 che ha abrogato l'art. 522 del codice penale modificando inoltre alcune disposizioni del capitolo I del titolo VII relativo ai reati contro l'onore (*ird*), cioè violenza sessuale, atti di libidine violenta, ratto, seduzione e impudicizia. L'art. 522 era norma di chiusura del capitolo e prevedeva che se l'autore di uno dei delitti ivi disciplinati e la sua vittima avessero contratto matrimonio valido (*zawāḡ ṣaḥīḥ*), l'azione penale o l'esecuzione della pena sarebbero state sospese. L'art. 522 prevedeva inoltre che l'azione penale o l'esecuzione sarebbero riprese se, prima della scadenza di tre anni in caso di delitto (*ḡunḥa*), e di cinque anni in caso di crimine (*ḡināya*)<sup>7</sup>, il matrimonio si fosse concluso per ripudio della moglie senza motivo legittimo (*ṭalāq dūn sabab mašrū'*), o per divorzio a favore della vittima. Tuttavia, anche in questa occasione il legislatore manca di coraggio perché il matrimonio riparatore, uscito dalla porta, rientra dalla finestra attraverso la modifica dei restanti articoli del capitolo I. In particolare, l'art. 505 c.p., relativo al rapporto sessuale con persona di età compresa tra i 15 e i 18 anni, e l'art. 518 c.p. relativo alla seduzione con promessa di matrimonio di persona di età compresa tra i 15 e i 18 anni, accolgono ora il contenuto della vecchia norma di

---

<sup>5</sup> Guardando alla più recente disciplina pattizia internazionale si cita, ad esempio, l'art. 3 (b) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011 che indica quali casi di violenza domestica: «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di questi atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»

<sup>6</sup> L'art. 503 c.p. punisce chi, con l'ausilio di violenza o minacce, costringa una persona all'atto sessuale al di fuori del matrimonio (lett: con persona diversa dalla moglie: *ḡaīr zawḡaḥi*), mentre l'art. 504 c.p. riguarda la condotta di chi compia un atto sessuale al di fuori del matrimonio (di nuovo, lett: con persona diversa dalla moglie, *ṣaḥṣan ḡaīr zawḡaḥi*) con una persona incapace di resistere a causa di un'insufficienza fisica o psichica o dell'uso nei suoi confronti di mezzi fraudolenti. L'art. 3, parr. 7 e 8, della legge 293 punisce con la pena prevista dagli artt. 554-559 c.p. (relativi alle lesioni personali) o dagli artt. 573-578 c.p. (sulle minacce) la condotta di chi «con l'intenzione di soddisfare il diritto coniugale ad un rapporto sessuale, picchi o cagioni un danno al coniuge». Esistono dunque dei "diritti coniugali al rapporto sessuale" (*al-ḥuqūq al-zawḡiyya fī-l-ḡimā'*), che vanno definiti alla luce dei codici degli statuti personali in vigore nel Paese, e che la dicono lunga sulla libertà sessuale di cui (non) godono le donne, tanto dentro quanto fuori del matrimonio.

<sup>7</sup> Il codice penale libanese accoglie la tripartizione francese dei reati in crimini (*ḡināya*), delitti (*ḡunḥa*) e contravvenzioni (*muḥālafā*).

chiusura contenuta nell'art. 522 e prevedono la sospensione dell'azione penale o dell'esecuzione in caso di matrimonio tra le parti; diversamente dal passato, è però ora previsto l'obbligo per l'assistente sociale di presentare al giudice una relazione sulla situazione psicologica e sociale del minore dopo il matrimonio, ogni sei mesi e per tre anni dalla data della sua decisione. L'azione penale o l'esecuzione della pena riprendono se prima della scadenza del termine di tre anni il matrimonio si conclude con ripudio senza motivo legittimo o divorzio per colpa dell'autore, o se risulta evidente l'esistenza di qualsiasi altro motivo legittimo che giustifichi il proseguimento dell'azione penale, del processo o dell'esecuzione della pena alla luce delle relazioni periodiche di cui agli articoli 505 e 518.

### 3. Le donne nelle Forze Armate

Ai sensi dell'art. 12 della Costituzione, tutti i libanesi hanno diritto di ricoprire cariche pubbliche, senza preferenze se non per merito e capacità. In teoria, dunque, le donne libanesi possono accedere a qualsiasi tipo di impiego nell'amministrazione dello Stato, ma nella realtà le cose sono assai meno semplici e chiare, come dimostra il tema dell'arruolamento femminile. L'apertura all'arruolamento delle donne è – a mio avviso - un indice interessante per valutare il livello di emancipazione femminile; anche in contesti, quali quello italiano, dove il cammino verso la parità di genere è a un punto migliore rispetto a quanto è riscontrabile in Medio Oriente, le statistiche ci dicono che le donne presenti a tutti i livelli nelle Forze Armate italiane non arrivano al 10% degli effettivi (attestandosi nel 2020 al 6,3% del totale<sup>8</sup>). Il lavoro militare è infatti quasi ovunque nel mondo tradizionalmente un lavoro maschile, e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate su base regolare e organizzata è fenomeno che appartiene all'epoca moderna, in alcuni casi (come l'Italia, che apre all'arruolamento femminile con legge 380 del 1999) molto recente.

In Libano, Giordania e Israele l'arruolamento femminile risponde a logiche e strategie diverse<sup>9</sup>. Israele è l'unico Paese dell'area MENA in cui il servizio militare è obbligatorio sia per gli uomini che per le donne con il risultato che le donne sono circa un terzo dei coscritti e rappresentano quasi il 20% dell'esercito professionale permanente. La partecipazione delle donne alla sicurezza nazionale è, infatti, considerata essenziale e devono ricevere un addestramento militare sufficiente per potersi difendere in caso di attacco, anche se in passato si riteneva che il servizio militare non dovesse interferire con la maternità, considerata il contributo caratteristico delle donne alla sopravvivenza del popolo ebraico e quindi alla stessa sicurezza nazionale, con la conseguenza che le donne incinte e le madri erano esentate dal servizio militare<sup>10</sup>. La presenza femminile nelle Forze Armate è coeva della nascita di Israele e dal 1949 al 2001 è stata gestita attraverso il CHEN, acronimo ebraico per Corpo delle Donne, incaricato del reclutamento, addestramento e inserimento nelle Forze Armate delle donne israeliane.

L'arruolamento delle donne giordane nelle Forze Armate è iniziato nel 1950, quando fu ammessa la loro presenza come docenti nelle scuole militari; solo dal 1962 la presenza femminile ha iniziato a crescere perché in quell'anno è stato fondato il Collegio di Infermeria Principessa Muna (*Kulliyya al-'amīrat Muna li-l-tamrīd*)<sup>11</sup> da cui sono uscite nel 1965 le prime 8 cadette. Da allora, il numero di donne giordane arruolate nelle Forze Armate è aumentato in modo lento ma piuttosto costante.

Il reclutamento femminile in Libano è iniziato tardi rispetto ai suoi vicini, con il decreto ministeriale 376 del 1989 cui ha fatto seguito nel gennaio 1990 un memorandum di servizio del comando delle forze armate libanesi e il decreto ministeriale 839 del 1991 recante norme per

---

<sup>8</sup> [https://www.difesa.it/Area\\_Storica\\_HTML/pilloledistoria/Pagine/Le\\_donne\\_entrano\\_Forze\\_Armate\\_italiane.aspx](https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/pilloledistoria/Pagine/Le_donne_entrano_Forze_Armate_italiane.aspx).

<sup>9</sup> Le informazioni storiche e statistiche sono tratte dai siti istituzionali delle Forze Armate dei paesi oggetto di indagine.

<sup>10</sup> <https://jwa.org/encyclopedia/article/israel-defense-forces>.

<sup>11</sup> [https://jrms.jaf.mil.jo/contents/Princess\\_Muna\\_College\\_of\\_Nursing.aspx#.YUSno7gzblU](https://jrms.jaf.mil.jo/contents/Princess_Muna_College_of_Nursing.aspx#.YUSno7gzblU).

l'arruolamento femminile<sup>12</sup>. Il decreto del 1991 ha fissato nel 10% la percentuale massima di donne ammissibili nei dipartimenti del Ministero della Difesa (art. 2), ma il reclutamento non ha un andamento costante e al 2019 le donne risultavano essere circa il 5% del totale degli effettivi<sup>13</sup>; sempre alla stessa data, le forze armate libanesi avevano 8 ufficiali generali donne, distribuite tra le unità amministrative e mediche, e 17 colonnelle, con un totale di 57 donne ufficiali.

La possibilità di arruolarsi non implica che alle donne siano aperte tutte le specialità, perché vi è una significativa reticenza a permettere l'ingresso delle donne nelle unità di combattimento, soprattutto con riferimento ai corpi speciali. Ancora una volta, i paesi in esame non presentano soluzioni uniformi. In Libano, l'art. 3 e del decreto 839 specifica che l'arruolamento e il servizio delle libanesi è possibile in diverse specializzazioni fatta eccezione per le unità di combattimento e le unità di supporto al combattimento diretto. Le libanesi sono dunque presenti soprattutto nei posti a carattere amministrativo che non le espongono ai rischi del fronte<sup>14</sup>, anche se non mancano donne nella polizia militare.

In Giordania dal 1990 è consentito alle donne l'accesso a posizioni in passato riservate ai maschi, come la guardia reale, la polizia militare e i servizi di intelligence militare. La presenza femminile più rilevante si registra nella sanità militare, ma è ora aperta alle donne la carriera anche nella magistratura militare, così come nei servizi amministrativi, contabili, ingegneristici, informatici<sup>15</sup>. Mancano invece donne nelle unità combattenti, ma non mi è stato possibile rintracciare la fonte normativa alla base del divieto.

Inizialmente non esistevano in Israele divieti espliciti alla presenza delle donne nelle unità combattenti, situazione mutata a partire dal 1951 a seguito dell'adozione di regolamenti ministeriali della Difesa volti a precludere alle donne l'accesso a tali unità. Con la sentenza della Corte Suprema israeliana dell'8 novembre 1995 nel caso *Alice Miller contro il Ministro della Difesa*<sup>16</sup> le cose sono nuovamente cambiate perché la Corte ha riconosciuto la natura discriminatoria sulla base del sesso delle disposizioni normative relative alla partecipazione ai corpi combattenti, così aprendo la possibilità alle israeliane di accedere ad alcune di queste unità, accesso che avviene solo su base volontaria (mentre gli uomini possono essere assegnati alle unità di combattimento a prescindere dal loro consenso). Ciononostante, l'esercito israeliano risente ancora di una significativa politica di genere, a partire dal fatto che il periodo di leva obbligatoria è più lungo per gli uomini (36 mesi) che per le donne (24 mesi); anche la permanenza nella riserva è più lunga per gli uomini che per le donne ed è più facile che venga riconosciuta alle donne l'esenzione dal servizio militare per ragioni di credo religioso e/o coscienza che non per gli uomini (26% contro 8%) oltre a rilevare – sempre ai fini dell'esenzione – anche il matrimonio, la gravidanza e la maternità<sup>17</sup>. Le Forze Armate israeliane hanno attualmente tre battaglioni da combattimento misti (Caracal, Leoni del Giordano e Bardelas)<sup>18</sup>; le soldatesse, inoltre, operano nelle unità di *intelligence* sul campo, gestiscono i sistemi di artiglieria, le donne pilota partecipano alle missioni, ma non hanno ancora la possibilità di accedere a corpi come la Brigata Paracadutisti o la Brigata Golani.

In Libano le volontarie sono soggette alla stessa formazione dei volontari maschi, ma «tenuto conto della capacità fisica nei diversi esercizi sportivi e nelle esercitazioni» (art. 4 del decreto

---

<sup>12</sup> <https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/women-laf>. Il testo dei decreti citati non è purtroppo reperibile sul sito del Ministero della Difesa (<http://www.mod.gov.lb/Programs/Legal>).

<sup>13</sup> <https://aiw.lau.edu.lb/images/Women%20in%20Arab%20Armies-final%20report.pdf>, p. 14.

<sup>14</sup> Una eccezione è rappresentata dall'aeronautica militare: 6 donne hanno finora fatto domanda per l'addestramento come piloti militari e nel 2019 due sono riuscite a qualificarsi. *"The Lebanese female air force pilots breaking barriers"*, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47482777>, 8 march 2019.

<sup>15</sup> [https://www.jaf.mil.jo/Contents/Woman\\_in\\_Army\\_forcesar.aspx#.YUjNFrzblU](https://www.jaf.mil.jo/Contents/Woman_in_Army_forcesar.aspx#.YUjNFrzblU).

<sup>16</sup> <https://versa.cardozo.yu.edu/opinions/miller-v-minister-defence>.

<sup>17</sup> *Israel Defense Forces* (<https://jwa.org/encyclopedia/article/israel-defense-forces>).

<sup>18</sup> <https://www.idf.il/en/minisites/our-soldiers/by-the-numbers-idf-women-in-combat/>.

839/1991)<sup>19</sup>; allo stesso modo, in Giordania dal 2006 sono stati uniformati i programmi di formazione specialistici; restano le differenze nei requisiti di idoneità fisica per uomini e donne e, sebbene le donne siano integrate nelle classi con i colleghi maschi, vivono in quartieri separati e sono inquadrati in plotoni separati dai maschi. Come anche in Libano, le donne hanno diritto a tre mesi di congedo retribuito per maternità, nonché a ulteriori 2 anni di congedo non retribuito per vari motivi, congedo quest'ultimo che però incide sui calcoli per l'avanzamento in carriera. Diversamente da quanto avviene in Libano, in Giordania non è previsto un tetto all'arruolamento femminile; nel 2019 il numero totale di donne nell'esercito era pari a 4883 unità (su circa 100.000 attivi): 1203 ufficiali, 2421 soldatesse e 1259 civili e, come accennato, la presenza femminile è maggiore nei servizi medici che non negli altri comparti<sup>20</sup>.

La presenza femminile nelle Forze Armate solleva una serie di problemi e di interrogativi. Con l'eccezione di Israele, e preso atto dei limiti normativi esistenti, si nota come, pur in contesti in cui l'instabilità economica dovrebbe incoraggiare l'arruolamento in quanto garanzia di reddito stabile, e pur in presenza di segnali incoraggianti che vengono soprattutto dalla Giordania, i numeri relativi alle "donne soldato" siano ancora bassi. Le spiegazioni di questo fenomeno sono molteplici. In Libano, ad esempio, rileva il fatto che l'intera disciplina sull'arruolamento femminile è contenuta nei decreti del 1989 e del 1991, e sono le decisioni del Ministro della difesa a regolare anche la misura e la portata dei ruoli accessibili alle donne nelle Forze Armate; i decreti hanno il limite di essere, oltre che datati, soggetti all'esclusiva potestà del Ministro che può revocarli o modificarli senza la necessaria approvazione del Consiglio dei Ministri. L'incertezza normativa si aggiunge a considerazioni di tipo sociologico che riguardano, più in generale, il ruolo delle donne nella società libanese e che riflettono la complessa convivenza tra mentalità patriarcale, spinta all'emancipazione come conseguenza dell'alfabetizzazione femminile, regole confessionali in tema di statuto personale che incidono sull'autonomia decisionale delle donne. Si tratta di caratteristiche in parte comuni anche alla Giordania, mentre in Israele, dato che il servizio militare è obbligatorio, ciò che alcuni ambienti della società israeliana scoraggiano è la ferma nell'esercito professionale, per ragioni analoghe a quelle riscontrabili in Libano e Giordania, vale a dire l'enfasi sulla funzione di cura e assistenza tradizionalmente gravante sulle donne e l'attenzione alla loro funzione riproduttiva nell'ottica della conservazione della stabilità della famiglia.

Anche l'assenza presso i comandi militari di strutture amministrative specifiche per le questioni di genere, in grado di identificare e soddisfare le peculiari esigenze delle donne soldato, così consentendo loro di realizzare il proprio potenziale professionale<sup>21</sup>, fa la differenza. In Libano manca un organo del genere, mentre in Giordania la situazione è migliorata dal 1995 con la creazione della Direzione per gli affari militari delle donne (*mudīriyya šu'ūn al-mar'a al-'askariyya*, poi divenuto Dipartimento – *'idāra* – per gli affari femminili militari), che partecipa alla definizione delle politiche generali relative agli affari delle donne nelle forze armate giordane, alla supervisione e al controllo dell'attuazione delle politiche e alla conduzione di studi e ricerche relative alle peculiarità della presenza femminile nelle forze armate<sup>22</sup>. In Israele, dove fino al 2001 le donne erano inquadrati in un Corpo ad hoc, le cose hanno iniziato a cambiare con l'istituzione del posto di Consigliere per gli affari femminili presso il Capo di stato maggiore nel 2001. L'ufficiale (che è sempre una donna) che ricopre la posizione ha il compito di garantire maggiori opportunità e un ambiente adatto alle soldatesse e promuovere le pari opportunità per le donne durante il servizio militare. Anche l'abolizione del Corpo delle donne e la sostituzione di quelle mostrine con le

<sup>19</sup> <https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/la-femme-l%E2%80%99arm%C3%A9e>.

<sup>20</sup> K.R. MAFFEY, D.G. SMITH, *Women's Participation in the Jordanian Military and Police: An Exploration of Perceptions and Aspirations*, in *Armed Forces & Society*, vol. 46, 1 (2018), pp. 46-67 (<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0095327X18806520>).

<sup>21</sup> D. ARAKJI, *Lebanon's military has increasingly integrated women, but the next challenge is anchoring their gains* (<https://carnegie-mec.org/diwan/79306>).

<sup>22</sup> [https://www.jaf.mil.jo/Contents/Woman\\_in\\_Army\\_forcesar.aspx#.YUStabgzblU](https://www.jaf.mil.jo/Contents/Woman_in_Army_forcesar.aspx#.YUStabgzblU).

mostrine dei Corpi di appartenenza ha rappresentato un segnale positivo verso l'affermazione delle pari opportunità nelle Forze Armate.

Restano aperte questioni delicatissime relative alla convivenza di uomini e donne, in particolare il problema – che ha avuto altrove manifestazioni drammatiche – delle molestie e violenze sessuali perpetrate da militari maschi sulle loro compagne di lavoro. Mentre con riferimento ai Paesi di area NATO su questo tema vi è ricca letteratura (e purtroppo casistica giurisprudenziale, a testimoniare la difficoltà di molti uomini ad accettare la presenza delle donne nel mondo militare), e anche riguardo a Israele esistono studi che indagano le caratteristiche e la diffusione del fenomeno, rispetto a Libano e Giordania non mi è stato possibile reperire informazioni attendibili. È verosimile che ciò sia dovuto a diversi fattori: il primo è sempre il solito, la difficoltà per le donne a denunciare le violenze subite se il contesto normativo e quello sociale le ricompensa con scarsa attenzione e discredito; in secondo luogo, è possibile che i Comandi militari tendano a non divulgare questo tipo di informazioni al fine sia di tutelare la rispettabilità del Corpo eventualmente coinvolto, sia di non scoraggiare il lento cammino delle donne verso la carriera militare.